

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 69 Data: 28/09/2018	Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE INERENTE LE "AREE DI SGAMBAMENTO PER I CANI".

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto, del mese di settembre alle ore 21:04, PRESSO TENDONE PARROCCHIALE, VIA DELLA REPUBBLICA N. 37-SANT'ANDREA IN BESANIGO-CORIANO, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

ROSA PRIMIANO	P	MAZZOTTI LORIS	P
SPINELLI DOMENICA	P	FABBRI GIANLUCA	P
UGOLINI GIANLUCA	P	PECCI ANNA	P
BIANCHI ROBERTO	P	LEONARDI ALESSANDRO	P
SANTONI GIULIA	P	INNOCENTINI ENRICA	P
PAZZAGLIA ANNA	P	PAOLUCCI CRISTIAN	P
CODECÀ GAIA CECILIA	A	TALACCI ROBERTA	P
ALUIGI STEFANO	P	APICELLA MARIAROSARIA	A
BOSCHETTI BEATRICE	P		

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno:

Presiede Primiano Rosa nella sua qualità di Presidente Del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale Ugo Castelli.

La seduta è ordinaria.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE INERENTE LE "AREE DI SGAMBAMENTO PER I CANI".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli animali di affezione sono parte integrante della realtà sociale, e che sovente le aree verdi pubbliche (e non solo queste) vengono utilizzate dai cittadini possessori di cani al fine di far correre liberi gli stessi;
- è volontà di questa Amministrazione prevedere nel territorio comunale la realizzazione di aree dedicate allo sgambamento cani, al fine di permettere ai cani (accompagnati) di muoversi liberamente ed in sicurezza; prevenendo problemi igienici dovuti alla inesistenza di tali aree dedicate,
- numerose sono le richieste da parte dei cittadini della realizzazione di aree dedicate allo sgambamento cani;

Ritenuto opportuno, disciplinare la realizzazione di aree di sgambamento cani e regolare le modalità di utilizzo;

Richiamata la proposta di regolamentazione delle aree di sgambamento cani del Comune di Coriano, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, qui come allegato A);

Richiamata la Legge n. 281 del 14/08/1991 e s.m.i., "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*";

Richiamata la Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 07/04/2000 e s.m.i., "*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione felina*";

Richiamata la legge Regionale Emilia Romagna n. 5 del 17/02/2005, "*Norme a Tutela del Benessere Animale*";

Richiamata la legge Regionale Emilia Romagna n. 3 del 29/03/2013, "*Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale n. 5 del 17/02/2005*";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto D.P.R. 445/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto che con decreto del Sindaco n. 3 del 27/04/2018, è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell'Area Servizi Tecnici;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Daniele Cavallini, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Tecnici del Comune di Coriano;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere, si:

PROPONE

per i motivi esposti in narrativa

1. Di prendere atto ed approvare i contenuti del "Regolamento delle Aree di Sgambamento Cani", facente parte integrante e sostanziale del presente atto, qui come allegato A);
2. Di demandare alla Giunta Comunale l'individuazione delle aree sul territorio comunale destinate alle aree di sgambamento cani;
3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, nella fase attuale di

regolamentazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cavallini Daniele, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Tecnici;
5. Di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza;
6. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: avvio immediato delle fasi del progetto in esame;

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

La seduta è stata validamente costituita alle ore 21,04

Presenti in aula n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25/07/2018;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 27/08/2018 dal Responsabile Area Servizi Tecnici Arch. Daniele Cavallini;
- Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 27/08/2018 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;

Presenta la proposta l'Assessore Santoni, intervengono il Consigliere Leonardi, il Sindaco ringrazia l'Assessore Santoni e le associazioni animaliste;

Dato atto che la verbalizzazione integrale degli interventi risulta da registrazione digitale depositata agli atti del Comune;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 0
- contrari: n. 0
- favorevoli: n. 15

DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che : *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 0
- contrari: n. 0
- favorevoli: n. 15

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Allegato A) alla delibera di C.C. n. _____ del _____

REGOLAMENTO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI

Indice

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 5 Oneri e obblighi del Comune

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 7 Apertura dell'area

Art. 8 - Individuazione del soggetto gestore

Art. 9 Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “**Aree di sgambamento per cani**”, al fine sia di salvaguardare la sicurezza degli utenti che le utilizzano che di garantire il benessere dei cani; come previsto dalla legge regionale n. 27 del 7 aprile 2000, “*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina*”, il cui art. 21 riporta: “aree di sgambamento: le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza”.

Art. 2 Definizioni

a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “**Area di sgambamento per cani**” nonché le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area; Area ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori ai quali è in capo il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Il Comune può delegare la gestione delle aree di sgambamento ad associazioni o enti *no-profit*.

Le aree di sgambamento destinate ai cani dovrebbero rispondere, ove possibile, ai seguenti requisiti ai fini di garantire il benessere degli animali e la sicurezza pubblica:

- Ubicazione ad opportuna distanza dagli insediamenti abitativi per la tutela della quiete pubblica, possibilmente all’interno di aree verdi o provviste di ombreggiatura artificiale;
- Terreno di adeguata estensione, indicativamente 400,00 mq, ben inerbito, con piante alto e medio fusto, evitando la presenza di arbusti e siepi per motivi di controllo dei parassiti; oppure con la presenza di ombreggiatura artificiale;
- Recinzione alta almeno 1,60 mt, con maglie sufficientemente fitte e ben ancorata al suolo;
- Efficaci sistemi di chiusura su passaggio pedonale e/o carraio;
- Punto acqua interno;
- Contenitori per rifiuti;
- Bacheca per regolamento di accesso all’area e per note informative, specificatamente indirizzate ai proprietari di animali;
- Cancelli pedonali chiudibili.
- Cancelli carrabili (esclusivamente ad uso dei mezzi dedicati allo sfalcio e alla pulizia dell’area);
- Altre dotazioni utili.

b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

c) Associazione/Organizzazione: il soggetto gestore delle aree (di sgambamento cani) individuato dall’Amministrazione Comunale tra le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato o altro soggetto iscritto all’Albo dei Volontari, incaricato della cura e della manutenzione.

d) Soggetto Giuridico: Società – Impresa individuata dall’Amministrazione Comunale ai sensi della vigente normativa.

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani. Considerato che tali zone sono annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie.

Art. 5 Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione delle aree nonché allo svuotamento dei cestini. L'attività deve essere continuativa e comprendere lo sfalcio del manto erboso per il contenimento delle parassitosi (almeno 3 sfalci stagionali), la pulizia e la rimozione periodica delle feci (indicativamente settimanale) e la disinfezione e/o disinfestazione da effettuarsi al bisogno; in base ad eventuali indicazioni sanitarie. Il piano di manutenzione, in caso di aree gestite da privati, deve essere comunicato al Comune in forma scritta dal gestore dell'area.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;
2. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
3. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
4. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
5. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, al fine di evitare incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
6. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
7. L'accesso contemporaneo all'area è consentito ad un massimo di n. 6 cani complessivi;
8. Nel caso ci siano Proprietari/Conduuttori in attesa di entrare nell'area, l'utilizzo è consentito per un massimo continuativo di 25 minuti in modo da preservare il diritto di entrare nell'area ai cittadini, garantendo il principio di rotazione e di possibilità di accesso a tutti;
9. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
10. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

11. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
13. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
14. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai Possessori/Accompagnatori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
15. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita;
16. E' vietato gettare ogni genere di rifiuto;
17. E' vietato lasciare avanzi di cibo;
18. E' vietato introdurre sedie, panchine, brandine ed altre attrezzature per attuare giochi coi cani, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
19. Gli accompagnatori sono tenuti ad evitare che gli animali rechino danno alle piante, alle strutture ed alle attrezzature.

Art. 7 Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura (area attrezzata) è aperta tutti i giorni senza limiti orari.

Art. 8 - Individuazione del soggetto gestore

L'Amministrazione comunale ha facoltà di procedere all'individuazione di gestore delle aree di sgambamento cani, e di individuare sponsor per le stesse aree mediante la installazione di apposita cartellonistiche, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 9 Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria AUSL della Romagna svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. In caso di recidiva, quale pena accessoria, potrà essere interdetto l'accesso.
4. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 70 del 25/07/2018

Delibera nr. 69 del 28/09/2018

Deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE INERENTE LE "AREE DI SGAMBAMENTO PER I CANI".

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.08.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Daniele CAVALLINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 70 del 25/07/2018

Delibera nr. 69 del 28/09/2018

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE INERENTE LE "AREE DI SGAMBAMENTO PER I CANI".

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.08.2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 del 28/09/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE INERENTE LE "AREE DI SGAMBAMENTO PER I CANI".

Letto e sottoscritto.

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ROSA PRIMIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
CASTELLI UGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).